

liano. Possiamo, ciò posto, prestare incondizionata fiducia alle espressioni del filosofo?

## 2. UNA LEGGE IMMAGINARIA.

1. Come gli astronomi scoprono nuove stelle ed altri pianeti con l'ausilio del calcolo matematico, così talvolta fanno, o si figurano di fare, per leggi e provvedimenti finora sconosciuti, con l'ausilio del ragionamento induttivo, gli storiografi dell'antichità. Per esempio, la lettura di Appiano (*b. c.* 1.9.33-34) ha indotto vari studiosi a supporre che tra la *lex Licinia Sextia de modo agrorum* del 367 a. C. e la *lex Sempronia T. Gracchi* del 133 vi sia stata almeno una legge intermedia *de modo agrorum*, varata ai tempi delle guerre puniche; dopo di che G. Tibiletti, con uno studio largamente seguito, ha creduto di rinvenire il preciso riferimento a quella legge in un frammento dell'orazione *pro Rhodiensibus*, pronunciata in senato da M. Porcio Catone maggiore nel 167 avanti Cristo<sup>2</sup>.

Non voglio qui discutere né il problema della storicità e dell'ambito di riferimento della *lex Licinia* del quarto secolo, né il buon fondamento dell'ipotesi circa la esistenza di una *lex de modo agrorum* pregraccana del sec. III-II a. C. Voglio solo permettermi di osservare che la lettura spassionata del frammento catoniano non autorizza affatto a sostenere, con sufficiente tranquillità critica, che esso citi una reale *lex de modo agrorum*, di quei tempi, e non si limiti piuttosto a fare il verso al linguaggio delle leggi, inventandosene *exempli causa* qualcuna.

Secondo me, anche se Catone, come vedremo, non dice per i suoi tempi alcunché di sostanzialmente inesatto, la verità è però che egli la supposta *lex de modo agrorum* non solo non la cita, ma nemmeno intende citarla.

2. Il frammento della *pro Rhodiensibus* è riportato da Gell. 6.3.37 (= Malcovati ORF.<sup>4</sup> n. 167, Peter HRR.<sup>2</sup> p. 87): *Quid nunc? ecqua tandem lex est tam acerba, quae dicat: si quis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto; si quis plus quingenta iugera ha-*

<sup>2</sup> Sul tema: G. TIBILETTI, *Il possesso dell'«ager publicus» e le norme «de modo agrorum» sino ai Gracchi*, in *ATH.* 26 (1948) 173 ss. (spec. 192 ss.), 27 (1949) 3 ss.; A. BURDESE, *Studi sull'«ager publicus»* (1952) 57 ss.; G. CALBOLI, *M. Porci Catonis Oratio pro Rhodiensibus* (1978) 201 ss., 258 s., con altra bibliografia; L. LABRUNA, *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana* (1980) 123 ss., 165 ss.

*bere voluerit, tanto poena esto; si quis maiorem pecuum numerum habere voluerit, tantum damnas esto? Atque nos omnia plura habere volumus, et id nobis impune est.*

Catone, che è contrario ad una guerra da dichiarare ai Rodii, contesta, in questo punto, che il *casus belli* possa essere costituito per i Romani dal fatto che i cittadini di Rodi abbiano avuto l'intenzione di muovere essi stessi guerra ai Romani. Sono i fatti che si debbono perseguire, non le intenzioni. Ad avvalorare la quale tesi, Catone, con efficace insistenza retorica, esclama: « E poi quale mai legge vi è tanto severa, che dica: se taluno vorrà fare la tal cosa, vi sia una multa di mille (sesterzi), purché non superi la metà del suo patrimonio; se taluno vorrà avere più di cinquecento iugeri (di terreno), vi sia una pena di tanto; se taluno vorrà avere un maggior numero di capi di bestiame, sia condannato a tanto? Noi vogliamo avere tutte le cose in maggiore misura, eppure ciò (questo semplice volerlo) non comporta pena ».

Si dice: che Catone si riferisca ad una *lex de modo agrorum* è reso chiaro dalla disposizione sul massimo dei cinquecento iugeri, cui si richiamerà più tardi anche Tiberio Gracco; che questa legge non sia l'antica *lex Licinia* è reso chiaro dalla disposizione sul massimo dei capi di bestiame, che nella *lex Licinia* (stando a Liv. 6.35-38) non era contenuta. Dunque, si conclude, che si vuole di più per esser certi che Catone cita una legge intermedia tra i tempi della legge Licinia e i tempi suoi?

Rispondo. Si vogliono in più, o in più si desiderano ragionevolmente, almeno tre cose. Primo, che si spieghi a quale mai legge *de modo agrorum* o disposizione specifica di legge *de modo agrorum* si riferisca la prima formulazione (*si quis - multa esto*), disposizione che non tutti traducono come ho fatto io. Secondo, che si prenda nota, in ordine alla seconda e terza formulazione, del linguaggio tecnicamente approssimativo (basti l'uso di *habere*) e sostanzialmente generico con cui sono rappresentate le due « ipotesi normative ». Terzo, che ci si chieda se è verosimile che, in uno stesso testo di legge, lo stesso tipo di « statuzione » (condanna ad una pena pecuniaria) sia stato espresso, nelle tre apodosi, in tre modi diversi (*multa esto, tanto poena esto, tantum damnas esto*).

Bisogna essere un po' rigidi di giudizio, a fronte di constatazioni quali quelle ora indicate, per non escludere radicalmente che Catone citi effettivamente una determinata legge *de modo agrorum* e per non concludere che egli ha voluto avvalorare la sua tesi *pro Rhodiensibus* con tre diversi esempi di disposizioni legislative, peraltro immaginarie,

statuenti ingiustamente una pena, ciascuna con un modo di esprimersi artisticamente variato, per un semplice peccato di desiderio.

3. Ma donde ha estratto Catone i due abbozzi di fattispecie illecita che si incontrano nel secondo e nel terzo dei suoi esempi? Ha fatto egli capo esclusivamente alla propria fantasia o si è richiamato a questioni concrete e attuali che i suoi ascoltatori, cioè i colleghi del senato, erano, sia pure attraverso pochi cenni, perfettamente in rado di capire? Ebbene, io escludo certo il richiamo ad una legge *de modo agrorum* nell'orazione di Catone, ma non escludo affatto il riferimento, nel secondo e terzo esempio, a questioni agrarie concrete e attuali per quei tempi. Da quel che ci rimane di Tito Livio (cfr. 26.16.7-9, 28.46.4-6, 42.1, 42.19) apprendiamo, infatti, che le questioni agrarie furono, durante e dopo la seconda guerra punica, vivamente dibattute a Roma. E da quel che sappiamo degli *agri scripturarii*, messi a disposizione dei privati a fini di pascolo (e di regola, si badi, in base ad una *lex censoria*) contro l'impegno (*scriptura*) di pagare un canone attraverso i *publicani*, possiamo facilmente immaginarci che non mancarono le discussioni relative al quantitativo massimo di bestiame che ciascun concessionario potesse immettere nei pascoli e che nemmeno mancarono le istanze di leggi comiziali regolatrici del fenomeno (forse, anzi, non mancarono le leggi comiziali stesse o altri provvedimenti ad esse equiparanti).

Direi insomma che sia stato logico che Catone, volendo passare dal suo primo esempio puramente astratto a qualche esempio maggiormente ancorato alla realtà, abbia fatto ricorso alle questioni agrarie. Tanto più che tra le controversie più accese in proposito dovettero esservi allora, come del resto vi furono anche in seguito, proprio le discussioni, le contese, le liti relative all'accertamento, praticamente non facile, dell'*ager publicus* effettivamente occupato dai possessori e del quantitativo di bestiame effettivamente immesso nei pascoli dai proprietari. Discussioni, contese e liti, di cui ebbe notizia dalle sue fonti anche Appiano, che passò peraltro a fantasiosamente risolvere con un provvedimento legislativo addirittura « giurato » (non si capisce perché) dalla plebe.

### 3. IL « IUSTITIUM » DI TIBERIO GRACCO.

1. Dopo una prima *intercessio* opposta da Caio Ottavio alla sua *rogatio agraria*, Tiberio Gracco (siamo nel 133 a. C.) presentò alla plebe un nuovo progetto di legge, modificando in peggio le condizioni fatte agli occupatori di *ager publicus* per ottenerne il parziale rilascio. Conti-